



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste

Lungomare Cristoforo Colombo nr. 89 – 71019 - Vieste (FG) – Tel.0884/708791

E-mail [ucvieste@mit.gov.it](mailto:ucvieste@mit.gov.it) – PEC [cp-vieste@pec.mit.gov.it](mailto:cp-vieste@pec.mit.gov.it)

Sito web: [www.guardiacostiera.gov.it/portale/126407](http://www.guardiacostiera.gov.it/portale/126407)

## **ORDINANZA DI SICUREZZA MARITTIMA**

“MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR EDIZIONE 2026”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Vieste:

- VISTA** l'istanza pervenuta in data 05 giugno 2026 e assunta a prot. n. 6370, con la quale la “GARGANO SAILING Club SSD” di Monte Sant’Angelo (FG), ha chiesto l’emissione di apposita ordinanza che disciplini lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata “MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR 2026” – tappa Vieste, prevista nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 giugno 2026, nelle acque antistanti il Comune di Vieste (FG);
- VISTA** l’Ordinanza di servizio prot n. 1014/Cat.A.4/Gab/2026 in data 08/06/2026 della Questura di Foggia inerente il dispositivo di vigilanza della manifestazione di cui trattasi;
- VISTA** la Determinazione dirigenziale n. 359 del 17.07.2024 della Regione Puglia, con la quale gli Enti competenti hanno autorizzato manifestazioni a mare di brevissima durata, snellendo i connessi procedimenti;
- VISTO** l’atto Dirigenziale n.344 della Regione Puglia, in data 08 giugno 2017, recante “Autorizzazioni per manifestazioni sportive di brevissima durata”;
- VISTA** l’ordinanza n. 22 in data 08.05.2026 della Capitaneria di porto di Manfredonia, avente ad oggetto “Disciplina della navigazione in prossimità della costa e zone di mare interdette alla navigazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo 18.07.2005 n. 171 “Codice della Nautica da Diporto” e ss.mm. e ii.;
- VISTO** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146, regolamento di attuazione dell’art. 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171, e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il Nulla Osta permanente di Marina Sud prot. n. 58154/N/ES in data 30.12.2014;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, interdichino lo specchio acqueo interessato dalle attività di che trattasi, al fine di garantire lo svolgimento della detta manifestazione in sicurezza;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione e l’art. 30 del D.lgs. nr. 171 in data 18.07.2005 (Codice della Nautica da diporto).

## **RENDE NOTO**

che nei giorni **10 – 11 – 12 – 13 e 14 giugno 2026 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 circa**, nello specchio acqueo antistante il porto di Vieste (vedasi stralcio planimetrico in allegato, parte integrante della presente ordinanza), si svolgeranno sessioni veliche della tappa di Vieste della manifestazione denominata “MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR”, precisamente all’interno di un campo di gara di forma circolare avente raggio di 1 miglio nautico ed il cui centro è individuato nel punto avente le seguenti coordinate geografiche (*datum* WGS 84):

### **SAILING ZONE**

Lat. 41° 53,195’ N – Long. 016° 11,405’ E

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

#### **Interdizione dello specchio acqueo**

Nei giorni ed orari di cui al “***Rende Noto***”, all’interno dello specchio acqueo individuato quale campo di gara ed evidenziato nell’allegato stralcio planimetrico - che fa parte integrante della presente Ordinanza - **è vietata la navigazione, l’ancoraggio, la sosta, le immersioni ed ogni altra attività di superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare, essendo la stessa esclusivamente riservata ai partecipanti alla manifestazione in questione.**

### **Articolo 2**

#### **Obblighi a carico dell’organizzatore delle manifestazioni veliche**

L’organizzatore della manifestazione dovrà:

- seguire dettagliatamente tutte le fasi della manifestazione e comunicare via radio o altro mezzo, a questa Capitaneria di porto, l’inizio ed il termine della stessa, nonché l’eventuale sospensione;
- comunicare a questa Autorità marittima, prima della partenza, il numero esatto di persone partecipanti alla manifestazione nonché il nominativo e recapito telefonico del responsabile delle attività di appoggio in mare ai partecipanti facente capo all’organizzazione, il quale dovrà assicurare i contatti con la Sala Operativa di questo comando;
- informare immediatamente la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste di qualsiasi situazione di emergenza che dovesse eventualmente verificarsi durante la manifestazione, eventualmente sospendendo o interrompendo l’evento;
- controllare preventivamente la situazione metereologica prevista per il giorno della manifestazione e seguire l’evolversi, provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente le stesse nell’ipotesi in cui il mutamento delle condizioni metereologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di “buona perizia marinaresca”;
- posizionare boe omologate al centro del campo di regata interessato dalla manifestazione; le stesse dovranno essere posizionate prima dell’inizio dell’attività e rimosse alla fine della stessa, compresi i relativi corpi morti;
- stipulare specifica polizza assicurativa a copertura dell’evento, nonché a tutela dei partecipanti e terzi eventualmente danneggiati;
- impiegare un congruo numero di mezzi navali e vedette per fornire un idoneo servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione, durante l’intero svolgimento dell’evento;
- è fatto obbligo all’organizzatore di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dalla attività posta in essere;
- le unità eventualmente impiegate nella manifestazione sono tenute all’osservanza del completo rispetto della disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale per la

prevenzione degli abbordi in mare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenza, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima.

L'Autorità marittima è da ritenersi manlevata da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose a seguito dell'effettuazione della manifestazione sportiva.

### **Articolo 3**

#### **Condotta delle unità partecipanti alla veleggiata**

Fermo restando l'osservanza del regolamento di gara, tutte le unità partecipanti alla Regata dovranno, nello spirito di leale competizione, prestare sempre particolare attenzione alla navigazione delle altre unità partecipanti, e non solo, al fine di prevenire qualsiasi situazione di potenziale pericolo adottando eventualmente misure aggiuntive di sicurezza suggerite dalla buona perizia marinaresca e dalla esperienza in mare.

### **Articolo 4**

#### **Condotta della navigazione in prossimità della zona di mare interessata dalle manifestazioni veliche**

Tutte le unità navali in navigazione in prossimità del campo di gara di cui al "Rende Noto", posti i limiti di navigazione dalla costa di cui alla propria Ordinanza di sicurezza Balneare, dovranno in ogni caso mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 0,3 NM (circa 550 metri) dal campo di gara, procedendo alla minima velocità di governo e prestando ascolto radio sul CH16VHF/FM.

### **Articolo 5**

#### **Deroghe**

L'interdizione di cui al precedente articolo non si applica:

- alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso in genere, impegnate nello svolgimento di attività istituzionali;
- ai mezzi navali in servizio di assistenza dei partecipanti alla manifestazione e facenti capo all'organizzazione, che dovranno essere ben riconoscibili ed individuabili.

### **Articolo 6**

#### **Disposizioni finali e sanzioni**

La presente ordinanza non esime dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

I contravventori alla presente ordinanza:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005;
- b) negli altri casi e, in relazione all'effettiva violazione commessa, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav., ovvero art. 1231 Cod. Nav.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze/elenco?ufficio=315575>.

Vieste, (documento munito di marca temporale).

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Domenico REGA

“MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR, EDIZIONE 2026”

